



**La seduta comincia alle 9,40.**

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e del personale scientifico degli Osservatori Astronomici e dell'Osservatorio Vesuviano (3366).**

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca al primo punto la discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio Vesuviano » (3366).

Sul provvedimento, per il quale io stesso sono relatore, è stata richiesta e concessa l'urgenza.

Prima di riferire sul provvedimento devo comunicare che la V Commissione (Bilancio) e, per essa, la I Sottocommissione, ha espresso il seguente parere:

« Su proposta del Presidente Pedini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole subordinandolo peraltro alla condizione che sia preventivamente perfezionato l'iter legislativo del disegno di legge sull'adeguamento dei canoni demaniali cui all'articolo 24 del provvedimento si fa riferimento per la copertura dell'onere finanziario implicato. La Commissione segnala altresì la necessità di introdurre alcuni perfezionamenti formali al testo dello stesso articolo 24 ».

Questo è quanto si legge sul Bollettino delle Commissioni parlamentari in data di ieri 16 novembre.

Ora, l'articolo 24 è l'ultimo del disegno di legge, con il quale si provvede alla copertura della spesa derivante dall'applicazione della legge, spesa che è di rilievo perché si tratta di 5 miliardi 700 milioni di lire e alla quale si intende far fronte, come è detto al secondo comma di detto articolo, « con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal disegno di legge sull'adeguamento dei canoni demaniali e di sovracanonici dovuti ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8 ».

Io proporrei quindi alla Commissione di cominciare ad esaminare il disegno di legge, in attesa che contemporaneamente si perfezioni l'iter dell'altro disegno di legge n. 3355,

che assicura la copertura finanziaria e alla cui approvazione quindi è subordinata l'ulteriore e definitivo corso di questo all'ordine del giorno che stiamo per esaminare.

Nel frattempo, comunque, mi accingo a svolgere rapidamente la relazione.

È questo, un disegno di legge di una certa importanza per la vita delle Università, sebbene il suo contenuto sia relativamente semplice. Si tratta di provvidenze di ordine economico a favore del personale universitario: con miglioramento dei coefficienti retributivi, un congruo aumento della misura della indennità di ricerca scientifica e, per quanto concerne gli assistenti, anche un più favorevole sviluppo di carriera, oltre ad alcune norme di carattere secondario.

Desidererei in partenza dare quello che a me pare un avvertimento necessario, come relatore. Si tratta di un disegno di legge prevalentemente d'ordine finanziario. Ora, comprendiamo bene come le categorie interessate — e, del resto, sempre così succede in questi casi; abbiamo anche esperienza recente! — difficilmente si accontentano degli aumenti che possono essere concessi. E quindi, richieste di ulteriori aumenti, di nuovi coefficienti, su quello che già il disegno di legge prevede, giungono da diverse parti, sia dai professori che dagli assistenti.

Peraltro le richieste di aumento di coefficienti vengono da tutte le categorie del pubblico impiego oggi, e potrebbero raggiungere, ove accolte, cifre iperboliche. Quindi, secondo me, si addice a noi una certa prudenza nell'accogliere queste richieste.

Noi dobbiamo considerare che si tratta di un provvedimento che non risolve definitivamente le esigenze di miglioramento economico, bensì di un provvedimento che apporta a professori e assistenti un notevole beneficio.

Dal carattere prevalentemente finanziario del provvedimento, consegue anche che sarebbe dannoso e costituirebbe una perdita di tempo e creerebbe confusione il tentar di inserire nel provvedimento stesso la risoluzione di altre questioni, che non hanno attinenza con questa proposta di ordine economico. I problemi universitari sono tanti, ma bisogna che li esaminiamo l'uno in rapporto con l'altro in sede di riforma degli studi universitari. Non è dunque il caso di affrontare qui problemi del genere.

Il disegno di legge si divide in quattro titoli: il primo relativo ai professori universitari di ruolo e incaricati; il secondo relativo agli assistenti universitari; il terzo al personale scientifico degli Osservatori astronomici

e dell'Osservatorio vesuviano; mentre il quarto contiene disposizioni comuni alle tre categorie. Nel primo titolo si comincia a migliorare le tabelle degli stipendi dei professori universitari di ruolo, e così il coefficiente 402 viene portato a 522, il coefficiente 500 a 580, il coefficiente 670 a 700; il coefficiente 900 a 970 e il coefficiente 970 a 1040. Questi miglioramenti sono previsti dall'articolo 1 e dalla tabella annessa, che è modificatrice di quella attualmente in vigore. La materia oggi è regolata dalla legge 18 marzo 1958, n. 311, rispetto alla quale c'è un notevole miglioramento e le categorie si dichiarano soddisfatte, salvo qualche spostamento di coefficiente nei diversi gradi.

BADINI CONFALONIERI. Da quello che dicono, proprio soddisfatte non si direbbero.

PRESIDENTE, *Relatore*. No, per quanto concerne l'aumento di coefficiente sono soddisfatte; ho la dichiarazione scritta della categoria. Dove non sono soddisfatte è sull'indennità di ricerca; ci sono poi delle richieste di spostamenti da una categoria all'altra; oggi l'aumento maggiore è nelle categorie più alte, e gli interessati chiedono invece che sia nelle categorie intermedie. E questa è una cosa che si potrà esaminare al momento opportuno.

Nell'articolo 2 vi è una leggera modifica riguardo ai professori incaricati. Oggi vi è uno stipendio per i professori incaricati che siano in una terna di concorso o che siano liberi docenti, e un altro stipendio per coloro che sono semplici cultori della materia. Nella nuova legge invece si distinguono tre categorie di stipendi: una per i liberi docenti che abbiano avuto la conferma della libera docenza, cosa che avviene dopo cinque anni dall'esercizio della medesima; ovvero siano incaricati della direzione di un Istituto, e quindi sostituiscano un professore come direttore di un Istituto, oppure che siano ternati; una seconda categoria per i liberi docenti *sic et simpliciter*, non ancora confermati, vale a dire nei primi cinque anni; la terza categoria per i semplici cultori della materia. Anche qui si hanno miglioramenti notevoli.

L'articolo 3 introduce una novità, cioè si estende, come del resto è stato fatto per gli incaricati delle scuole primarie e secondarie, anche agli incaricati professori universitari il principio dell'aumento del 2,50 per cento della misura iniziale, per ogni biennio di anzianità di servizio.

Anche l'articolo 4 porta una novità, cioè si dà il trattamento di quiescenza anche per i professori incaricati.

Nell'articolo 5 si trasforma in norma di legge una raccomandazione già fatta in pre-

cedenza dal Ministero, ma non sempre osservata, secondo la quale i competenti organi accademici devono proporre gli incarichi entro il 15 luglio. In realtà, nella attuale situazione, molte Facoltà, per varie ragioni, propongono gli incarichi anche nel mese di ottobre, e talvolta, perfino nel mese di novembre. Si vuole con l'articolo 5 porre un termine, quello del 15 luglio, prorogabile dal Ministero solo fino al 30 luglio, in modo da dare la possibilità a coloro che debbono avere gli incarichi di sapere fin dal mese di luglio la loro designazione per l'anno seguente, e quindi eventualmente poter anche preparare in maniera adeguata il corso da svolgere.

Altra norma molto opportuna è che l'incarico di insegnamento viene dato dal Rettore, previo nulla osta da parte del Ministero. Capita che a volte le Università inviino al Ministero decine e decine di designazioni di incaricati, e che il Ministero abbia bisogno di chiedere informazioni suppletive, con la conseguenza che talvolta la conferma arriva anche a gennaio. Questo porta un danno notevole, anche se i Rettori in pratica autorizzano i docenti a svolgere le lezioni, in attesa della conferma ufficiale da parte del Ministero. Ora si dà la facoltà al Rettore di provvedere alle nomine con decreti rettoriali, soggetti al visto e alla registrazione degli organi di controllo, previo nulla osta da parte del Ministero.

FRANCESCHINI. E qualora il nulla-osta non si abbia entro due mesi...?

PRESIDENTE, *Relatore*. Non è precisato! Qui si dice che l'incarico è conferito con decreto rettoriale previo nulla-osta.

L'articolo 6 poi è ugualmente importante. Si concede con esso ai professori incaricati quello che già la legge vigente concede agli assistenti universitari. Cioè a dire, i professori che abbiano insegnato da almeno cinque anni come incaricati e che abbiano l'abilitazione alla libera docenza, ovvero siano stati compresi nella terna di un concorso per assistenti universitari di ruolo, possono chiedere di passare nei ruoli dei professori delle scuole secondarie. Si richiede loro la libera docenza oppure l'esser stati compresi nella terna di un concorso per assistenti universitari, in obbedienza al fatto che nessuna nomina in ruolo può aversi senza che sia stata preceduta da una procedura di concorso.

Vi è alcune volte la possibilità che il professore universitario si veda chiusa la carriera, non perché non sia elemento di valore, ma perché tutte le cattedre sono occupate o egli proviene da una scuola scientifica che in quel momento non ha preminenza. In questo caso

gli si dà la possibilità di scegliere la scuola secondaria. Poi, se e quando lo ritiene, potrà ancora concorrere ad una cattedra universitaria, ma senza rimanere per troppo tempo nell'incerta posizione del professore incaricato.

L'articolo 7 aumenta da 50 a 70 il numero dei comandi che il Ministro può accordare, su richiesta delle Università, di presidi e professori di Istituti di istruzione secondaria proposti per il conferimento di incarichi di insegnamento in discipline fondamentali e che siano in possesso di libera docenza.

PITZALIS. È sempre poco !

PRESIDENTE, *Relatore*. In passato erano richieste rarissime, oggi, invece, forse per la scarsità numerica dei professori universitari in correlazione all'aumento delle Università, le richieste di professori di scuole medie diventano sempre più frequenti. Il Ministero ha rilevato come il numero di 50 finora previsto sia insufficiente e quindi lo ha portato a 70.

Aggiungo che non è il caso di aumentare oltre questo numero, perché si tratta di persone che si trovano nella posizione di comandate. È più opportuno pensare ad un aumento delle cattedre !

Per quanto riguarda gli assistenti universitari - Titolo II - l'articolo 8 aumenta la loro retribuzione.

BADINI CONFALONIERI. Una domanda se mi è permessa. L'Unione nazionale assistenti universitari aveva chiesto di essere convocata, ove possibile, per poter esporre quelli che sono i suoi desideri. Non so se c'è la possibilità di ascoltarla. Magari un piccolo gruppo di rappresentanti. Anche quelli dell'A.N.P.U.R., naturalmente.

PRESIDENTE, *Relatore*. L'Unione nazionale assistenti universitari più o meno ha preso contatti con tutti i gruppi politici. Io personalmente sono stato avvicinato e penso anche altri colleghi. Quindi le categorie, diciamo, ci hanno espresso i loro desideri, oltre che attraverso la stampa qualificata, mediante contatti personali, e pertanto ora possiamo discutere fra noi quelle che sono le loro richieste, nell'intento di accogliere tutto quello che sarà possibile accogliere e respingere quello che riteniamo opportuno non accettare.

CODIGNOLA. Ma, io direi che un incontro amichevole sia con l'U.N.A.U., come con l'A.N.P.U.R., potrebbe avvenire. Non credete sia utile ?

PITZALIS. Proporrei questo, che se l'U.N.A.U. ha qualcosa da far presente, lo faccia rivolgendosi al Ministro !

BADINI CONFALONIERI. Mi permetto di dire che non sono d'accordo, signor Presidente e penso che questo contatto potrebbe invece essere utile. Anche per evitare una certa concorrenza, diciamo, parlamentare ! Vedremo poi quello che è accoglibile e quello che non è accoglibile. Vi possono essere anche richieste non fondate, naturalmente.

PRESIDENTE, *Relatore*. I colleghi sono naturalmente liberi di accostare e sentire queste associazioni. Questi tuttavia sono contatti del tutto ufficiosi e che possono tradursi qui dentro in proposte e suggerimenti, solo se qualcuno di noi li faccia propri. La Commissione, come tale, conosce soltanto i suoi componenti e non può ufficialmente prendere alcun contatto con elementi esterni al Parlamento.

Dunque, dicevo, per gli assistenti universitari, la legge 18 marzo 1958, n. 349 che ne disciplina attualmente il trattamento economico, prevede tre classi di stipendio, e cioè coefficiente 271, coefficiente 325 e coefficiente 402. Ora il disegno di legge in esame prevede, invece, quattro classi. Si parte dal coefficiente 309 e non più 271, si sale al 402 e non più 325, si passa al 450 e si arriva al 522 e non più 402 !

L'articolo 8 estende inoltre per gli assistenti ordinari l'aumento biennale periodico, previsto dall'articolo 1 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 come è già stato fatto per gli assistenti incaricati.

L'articolo 9 prescrive che venga tenuto un registro, analogo al registro dei professori, per le lezioni, nel quale vengano annotati gli studi, le esercitazioni, l'attività in genere che svolgono gli assistenti nell'Università.

L'articolo 10 tratta una questione di carattere particolare, cioè dice che l'assistente al quale sia conferito un incarico ha diritto di avere lo stipendio di incaricato, o la differenza che eventualmente esista in più qualora lo stipendio di assistente di cui già godeva fosse superiore come misura.

L'articolo 11 porta una nuova norma, rispetto alla precedente per la quale l'assistente universitario di ruolo perde l'assistentato ove nel decimo anno non consegua la libera docenza. Ora accade a volte che il concorso per la libera docenza venga indetto nel decimo anno, ma venga svolto nell'anno successivo, cioè nell'undicesimo. In questi casi finora il Ministero ha prorogato di sua autorità il termine di alcuni mesi, incontrando per questo però alcune difficoltà. Nell'articolo 11 si prevede invece espressamente il caso, stabilendo

che la libera docenza deve essere conseguita nel decimo anno, salvo che la sessione di esami di libera docenza si svolga nell'anno successivo al decimo.

PITZALIS. Ma l'assistente ha diritto ad avere questo beneficio anche se, presentatosi a diversi esami di libera docenza nel corso dei dieci anni è stato sempre bocciato? Secondo me in questo caso non avrebbe alcun diritto ad un ulteriore beneficio.

PRESIDENTE, *Relatore*. Non è escluso che nel termine dei dieci anni possa varie volte tentare la prova, purché consegua la libera docenza entro il decimo anno.

L'articolo 12 parla dell'assistente incaricato. L'assistente incaricato oggi gode di un trattamento economico corrispondente al coefficiente 229. L'articolo 12 eleva questo trattamento economico al coefficiente 271.

L'articolo 13 reca una norma nuova, in base alla quale il servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo, in qualità di assistente non di ruolo retribuito, è computato fino a un massimo di quattro anni; lo stesso articolo porta poi altre norme relative al computo degli anni di assistentato ordinario ai fini della carriera e della progressione economica.

L'articolo 14 introduce la pensione per gli assistenti.

Nell'articolo 15 si parla dell'assistente straordinario, categoria che, come voi sapete, sta fra la categoria degli assistenti volontari e quella degli assistenti di ruolo. Io sono contrario alla richiesta sussurrata da qualche parte di una abolizione dell'assistente straordinario. L'assistente straordinario è molto utile. L'istituto corrisponde a una specie di borsa di studio che viene data a giovani di valore, laureati da poco, in attesa che completino la loro preparazione per poter concorrere agli esami di assistenti di ruolo.

È un momento di passaggio dalla laurea alle funzioni di assistente di ruolo, con una retribuzione che è tenue, ma che noi già precedentemente, con una legge del 1958, aumentammo a 35 mila lire, e che oggi veniamo ad aumentare a 50 mila lire. È in sostanza, come dicevo prima, una borsa di studio. Non solo, ma il numero di assistenti straordinari compensati dallo Stato è limitato da quanto predisposto dalla legge n. 349, la quale indicava in 500 milioni il fondo a disposizione del Ministero per compensi agli assistenti straordinari; oggi con la nuova legge questa somma viene elevata a 700 milioni per l'anno corrente 1961-62, e ad 800 milioni per l'anno successivo. Si tratta quindi di un notevole aumento.

CODIGNOLA. Vi è poi la possibilità degli assistenti autofinanziati!

PRESIDENTE, *Relatore*. Sì. C'è da ricordare che l'assistente straordinario può essere anche pagato da una ditta o un ente. Non è quindi perfettamente esatto dire « autofinanziato », il che farebbe pensare a una partita di giro per cui l'assistente, tramite un ente o una ditta, pur di fare l'assistente paghi se stesso. Questo oltre tutto sarebbe inutile, perché è prevista e ammessa nelle Università anche la figura dell'assistente straordinario gratuito, in particolari casi. Degli assistenti volontari parla l'articolo 18. La legge 23 novembre 1951, n. 1340, aveva stabilito che il numero degli assistenti volontari potesse essere, come limite massimo, il doppio del numero degli assistenti di ruolo per ogni cattedra. Si diceva ancora che in casi del tutto eccezionali poteva il Rettore autorizzare anche un numero maggiore di assistenti volontari. È accaduto così che per alcune cattedre vi è una pleora di assistenti volontari. L'assistente volontario è spesso molto utile alla cattedra, ma alcune cattedre hanno sessanta o settanta, e perfino cento assistenti universitari volontari, e questo è troppo. In molti casi la qualifica viene ad essere solo un titolo per il biglietto da visita. Bisogna evitare questi casi.

BADINI CONFALONIERI. Sono d'accordo. Bisogna evitare gli assistenti da biglietto da visita.

PRESIDENTE, *Relatore*. Il numero degli assistenti volontari può essere aumentato solo in casi di particolare esigenza, nelle quali il Rettore, previo parere favorevole del Consiglio della facoltà o scuola interessata, deve chiedere al Ministro della pubblica istruzione questa autorizzazione. E il Ministro dà il suo parere, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Con questa procedura si pone quindi una remora ad un aumento ingiustificato del numero di questi assistenti volontari. C'è poi il problema del compenso da dare agli assistenti volontari. Bisognerà deciderlo in altra sede. Pensate a questo proposito che oggi gli assistenti volontari sono più di dodicimila.

L'articolo 20 della legge detta norme transitorie per il passaggio degli attuali assistenti nei nuovi organici.

E passiamo al titolo III, relativo al personale scientifico degli Osservatori astronomici e dello Osservatorio Vesuviano. Si tratta dell'articolo 21 che precisa come le tabelle A e B concernenti i ruoli della carriera direttiva del personale scientifico degli Osservatori in que-

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1961

stione, annesse alla legge 18 marzo 1958, n. 276, vengono sostituite dalle tabelle C e D allegate alla presente legge. Quindi c'è anche qui, per il ruolo organico della carriera direttiva del personale scientifico degli Osservatori astronomici, il solito aumento dei coefficienti, per cui, alla tabella C, il 271 diventa 309, il 325 diventa 402, il 402 diventa 450, e, infine, il 500 diventa 522. Stesso aumento è previsto ancora, alla tabella D, per quanto riguarda il ruolo organico della carriera direttiva del personale scientifico dell'Osservatorio Vesuviano.

Il titolo IV tratta delle disposizioni comuni e cioè della indennità di ricerca scientifica in primo luogo. Quest'ultima, come loro ricorderanno, sostituisce nel caso dei professori universitari quella che è l'indennità per il lavoro straordinario nel caso del personale amministrativo. L'indennità, attualmente di 45 mila lire mensili lorde, viene elevata a lire 80.000. È questo uno dei settori in cui le richieste possono essere anche maggiori. Si comprende come i professori universitari desiderino avere di più. Si propone comunque un aumento dell'80 per cento rispetto alla precedente. L'indennità di ricerca, peraltro, è graduata, diminuendo per i professori universitari incaricati esterni, che cioè non ricoprono ufficio retribuito a carico dello Stato o di ente pubblico o privato, e per i professori incaricati interni, vale a dire quelli che hanno un'altra retribuzione — ed è questa una parte nuova — i quali ultimi ricevono soltanto 30 mila lire.

A proposito di questa indennità data ai professori universitari incaricati interni che già godono di altra retribuzione, vi è l'ultimo comma di questo articolo 22 di cui, per la verità, io non comprendo molto bene il significato e per cui chiederei lumi all'onorevole Rappresentante del Governo. È precisamente là dove si dice che « in nessun caso può essere corrisposta più di una indennità di ricerca scientifica a due o più diversi titoli » !

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È il caso di un assistente ordinario che venga incaricato. Anche il professore di ruolo potrebbe esserlo !

PRESIDENTE, *Relatore*. Io vorrei sapere qual è esattamente il problema. Questo incaricato interno che fruisce di queste 30 mila lire non lo trovo. Perché, se ha incarichi da parte di altre Università bene, ma se lo ha nell'ambito della stessa Università... ?

CODIGNOLA. Ci può essere il professore ordinario con incarichi. Egli dovrebbe avere

soltanto l'indennità nella misura maggiore, vale a dire 80 mila lire !

PRESIDENTE, *Relatore*. E la minore indennità di 30 mila lire a chi si dà ?

CODIGNOLA. Per gli altri incarichi !

PRESIDENTE, *Relatore*. Ma l'incaricato interno è sempre un professore interno, di ruolo o non di ruolo. Ora, l'impiegato ha l'indennità di lavoro straordinario. Quindi finisce che qui uno ha le due indennità !

FRANCESCHINI. C'è anche l'incaricato con doppio incarico, in materia medica, per esempio !

PITZALIS. Lo studieremo questo problema !

PRESIDENTE, *Relatore*. D'accordo.

Quindi continuando, all'articolo 22 l'indennità di ricerca scientifica per gli astronomi capi, primi astronomi, ricercatori capo e primi ricercatori è elevata a lire 35 mila, per astronomi, aiuto astronomi, ricercatori e aiuti ricercatori, a lire 30 mila, personale scientifico incaricato degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio Vesuviano, a lire 15 mila.

Analogamente per gli assistenti universitari ! Per quelli ordinari, interni, in possesso della libera docenza, l'indennità viene portata a lire 35 mila, per quelli ordinari senza libera docenza a lire 30 mila, e infine, per gli assistenti universitari incaricati, a lire 15 mila.

Il successivo comma toglie di mezzo una norma precedente che aveva dato luogo a non poche perplessità. Vale a dire si dice nella legge 18 marzo 1958, n. 349, che il professore o l'assistente che goda di un guadagno al di fuori della attività di insegnante, per esempio la vendita di sue pubblicazioni o altra attività del genere, come la collaborazione con riviste, giornali, ecc., superiore alle lire 300 mila annue — ed è dalla denuncia dei redditi che questo viene rilevato — non ha diritto alla indennità di ricerca scientifica.

Ora, a parte la stranezza della cosa, in quanto così facendo si va a vedere nelle tasche di un professore il quale, dopotutto, dà all'Università lo stesso rendimento degli altri, un sistema siffatto non è certo uno stimolo a dire la verità ! E d'altra parte, io stesso, nella mia esperienza, mi sono trovato e ancora oggi mi trovo qualche volta davanti agli occhi certificati che mi attestano come l'interessato sia del tutto a posto. Ma, poi, stando alle informazioni, per così dire di dettaglio, a volte le cose sono alquanto diverse ! Ora, un professore che guadagni 300, 400 mila lire annue in collaborazioni scientifiche, può venire a trovarsi svantaggiato.

BADINI CONFALONIERI. Che, poi, l'importante in ogni caso è che l'articolo di una collaborazione sia firmato con lo pseudonimo!

PRESIDENTE, *Relatore*. L'articolo 23 tratta di quello che è il trattamento di quiescenza. L'articolo 24 infine, parla della copertura della spesa e, per questo, come ho già detto all'inizio, la V Commissione (Bilancio) esprime il parere di attendere che sia perfezionato l'iter legislativo della legge, già approvata dal Senato, e ora all'esame della competente Commissione della Camera, quella cioè relativa all'adeguamento dei canoni demaniali e dei sovraccanoni, sui quali introiti viene finanziata la legge sottoposta al nostro esame.

Questo, onorevoli colleghi, in breve, il contenuto della legge, la quale, come si vede, non si presta certo a divagazioni di carattere accademico. Si tratta sostanzialmente di un provvedimento che dispone per l'aumento del trattamento economico di questo personale. Una legge, pertanto, di contenuto semplice e molto urgente.

Dichiaro aperta la discussione generale

NATTA. Se fosse possibile, personalmente vorrei pregarla, signor Presidente, di considerare l'opportunità di un brevissimo rinvio, onde avere il tempo di approfondire la questione nel suo insieme. Non tutti noi, infatti, abbiamo potuto seguire lo sviluppo di questo provvedimento. Io, ad esempio, ho appreso soltanto stamane, qui, di certi suggerimenti che sarebbero stati avanzati dall'A.N.A.U. e da altre associazioni di categoria. Se fosse possibile quindi, avere il tempo materiale a disposizione per esaminare le diverse questioni prima di esprimere sia pure un parere di carattere generale sul loro insieme, forse sarebbe cosa opportuna.

PRESIDENTE, *Relatore*. Onorevole Natta, prevedo questa richiesta, non solo da parte sua, ma anche da parte di altri colleghi. Possiamo fare una cosa, e cioè rinviare il seguito della discussione a mercoledì prossimo. Peraltro vorrei proprio pregare tutti i colleghi di fare quanto è possibile affinché questo provvedimento abbia sollecita approvazione. Loro comprendono come leggi di questa natura sono sempre attesissime da parte delle categorie interessate. È stato fra l'altro mosso un rimprovero, anche da parte di certa stampa, per il ritardo con cui esso giunge all'esame della nostra Commissione!

NATTA. Non credo sia il caso qui comunque di aprire una polemica a questo riguardo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Infatti! Vorrei solo che la Commissione non proseguisse sul-

la strada del ritardo e quindi si arrivasse al più presto ad una conclusione. Gli eventuali emendamenti dovrebbero essere presentati per tempo, diciamo prima di mercoledì, possibilmente entro martedì sera, per modo che possano essere stampati e distribuiti. Per quanto si riferisce alle richieste o proposte formulate dall'Associazione nazionale assistenti universitari, tutti, credo, ne abbiano ricevuto copia.

Se non vi sono altre osservazioni, può quindi rimanere senz'altro stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bertè ed altri: Norme per l'inquadramento nei ruoli degli istituti tecnici femminili del personale didattico, insegnante e tecnico delle sopresse scuole di magistero femminile in servizio al 30 settembre 1960 (2910) e del deputato Pitzalis: Norme integrative della legge 8 luglio 1956, n. 782, sulla trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili in Istituti tecnici femminili (3054).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bertè, Cerreti Alfonso, Rampa, Fusaro, De Capua: « Norme per l'inquadramento nei ruoli degli istituti tecnici femminili del personale didattico, insegnante e tecnico delle sopresse scuole di magistero femminile in servizio al 30 settembre 1960 »; e Pitzalis: « Norme integrative della legge 8 luglio 1956, n. 782, sulla trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili in Istituti tecnici femminili ».

PITZALIS. Quale proponente di una delle due proposte di legge faccio presente che ho approfondito la questione trattata dalle due proposte di legge nell'ambito anche di certi richiami del Ministero della pubblica istruzione circa l'inquadramento di questo personale, ed ho rilevato che vi sono state delle carenze nelle precedenti leggi sulla materia e che neanche le nostre due proposte esauriscono l'argomento. Pertanto, tenendo conto delle osservazioni ministeriali, sto preparando — e lo presenterò alla prossima riunione — uno schema completo che esaurisca tutte le questioni non risolte del personale delle scuole professionali femminili annesse alle scuole di

magistero e di quelle non annesse, in modo che tutto il personale, sia esso tecnico, sia insegnante, ottenga quello che è nelle sue aspirazioni.

PRESIDENTE. In questa sua messa a punto è d'accordo con l'altro proponente, onorevole Bertè?

PITZALIS. Sì, nel senso di fare un testo unificato tenendo conto anche delle osservazioni fatte dal Ministero della pubblica istruzione, che mi sembrano fondatissime.

PRESIDENTE. La ringrazio per l'ulteriore studio e perfezionamento che intende fare dell'argomento. Pertanto, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione delle due proposte di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

**Discussione del disegno di legge: Proroga delle disposizioni sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli Istituti d'istruzione secondaria a Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Milano, Palermo, Roma, e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 (3186).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga delle disposizioni sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli Istituti di istruzione secondaria a Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Milano, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 ».

Vedo che, purtroppo, è assente anche il Relatore per questo provvedimento di legge. Non posso non rammaricarmi per questo fatto.

Senza riferirmi in modo particolare alla discussione odierna, e trattando il problema sotto una luce molto più ampia e generale, devo dire che l'assenza di un relatore è cosa gravissima, perché paralizza i lavori della Commissione. Farò presente questo mio rammarico ai Relatori oggi assenti e ciò anche per un doveroso senso di riguardo ai colleghi presenti.

In assenza del Relatore, onorevole Perdonà, prego l'onorevole Franceschini, che ha studiato l'argomento, di illustrare il disegno di legge.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Si tratta di un problema molto semplice. I termini di proroga che da molti anni sono stati stabiliti per le disposizioni sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili nelle cosiddette grandi sedi, vengono a scadere. La Commissione sa che in passato, e precisamente prima

della guerra, furono tenuti tre o quattro volte dei concorsi speciali per l'assegnazione dei professori a grandi sedi, come Milano, Torino, Napoli, ecc. E ciò in considerazione dei particolari vantaggi che le grandi sedi godono e offrono ai professori stessi. Queste norme e questi concorsi furono sospesi nel 1940, e la sospensione di queste norme fu successivamente prorogata a varie riprese, appunto perché a molti sembrò che in aderenza alla impostazione nuova ormai data alla scuola le grandi sedi non dovessero essere trattate in modo difforme da quelle normali, e cioè non dovesse esserci il professore migliore nella grande sede e il professore in certo modo più scadente nelle sedi secondarie. E da molti si insistette per stabilire, come base di preferenza per l'assegnazione alle grandi sedi, un punteggio più adatto. Per esempio il professore anziano con figli all'università avrebbe un titolo di preferenza per queste grandi sedi che sono appunto sedi universitarie. Nella pendenza fra le tesi di coloro che dicono non potersi fare distinzione fra qualità dei professori in rapporto alle sedi, e di quelli che sostengono invece doversi escogitare un sistema di punteggio puro e semplice che attribuisca il vantaggio del trasferimento a queste particolari sedi in base a particolari titoli, anche familiari, si è ritenuto opportuno prorogare una prima, una seconda e una terza volta. Il Ministero è oggi nelle stesse condizioni in cui era prima, non avendo ancora deciso come risolvere la questione, e pertanto ci si trova nella necessità di prorogare ulteriormente. Come ho già detto le possibili soluzioni sarebbero due: o l'accoglimento della tesi di coloro che vorrebbero ripristinare il concorso per le grandi sedi, o l'accoglimento della tesi di coloro che sono contrari, in quanto ritengono che sia assurdo pensare che il professore di Milano debba insegnare con un prestigio maggiore di quello ad esempio di Venezia, che non è sede universitaria. E vi è infine la tesi di coloro che sostengono che a questa assegnazione alle grandi sedi si dovrebbe procedere in base a delle norme giuridiche e dei titoli preferenziali da stabilire. Qualcuno pensa, ed io non sono alieno dall'accogliere questa tesi, che sia meglio preferire quest'ultimo criterio, cioè quello del punteggio, nel caso si voglia proprio insistere sull'argomento delle grandi sedi. E in tal caso potrebbero essere titoli di preferenza ad esempio 20 anni di servizio, la qualifica di ottimo e le eventuali condizioni di famiglia che richiedano la necessità di frequenza universitaria per alcuni figliuoli.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1961

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Faccio osservare che praticamente già oggi gli interessati, se hanno questi titoli, riescono ad andare nelle grandi sedi per trasferimento.

CODIGNOLA. Non è che questa legge abbia una particolare importanza, ma merita senz'altro qualche commento di ordine generale. Il primo dei quali, riguarda il criterio legislativo secondo il quale si opera per il presente provvedimento.

La questione delle grandi sedi è una vecchia questione, risalente, addirittura, alla riforma Gentile.

Il provvedimento che, nel dopoguerra, ha ripristinato la differenza fra grandi e piccole sedi è — come detto nella relazione — dell'aprile 1947. La cosa strana è la seguente: tale legge non è mai stata attuata. Se si riteneva che, nella sostanza, essa non dovesse essere applicata, il sistema più semplice sarebbe stato quello di abrogarla!

Ci troviamo, invece, ancora una volta, nelle condizioni di dover dar vita ad una nuova proroga..., proroga non ad una legge, ma alla mancata applicazione della stessa, il che è veramente piuttosto curioso dal punto di vista del costume giuridico e amministrativo.

Seconda questione. Senza entrare propriamente nel merito (essendo discutibile l'opportunità di mantenere o meno le grandi sedi), mi sembrerebbe opportuno in questa occasione quanto meno ricordare che l'argomento andrebbe piuttosto affrontato sul piano generale della valutazione dei titoli. Insomma, la possibilità di mantenere in piedi la distinzione delle grandi sedi, ha un senso se collegata ad una valutazione dei titoli di merito fondamentali, i quali titoli di merito, attualmente, occupano una posizione inferiore rispetto agli altri (famiglia, anzianità, ecc.).

Mi pare quindi che in questa occasione sarebbe stato opportuno affrontare il problema generale, non solo per quel che concerne i trasferimenti alle grandi sedi, ma anche per i titoli che oggi si riscontrano validi sul piano di tali trasferimenti.

Come sempre, invece, non risolviamo nulla. Continuiamo a dire che i problemi ai quali venire a capo sono questi..., e poi proroghiamo la situazione esistente.

Detto questo, non ho molto da aggiungere.

Volevo che rimanesse agli atti la nostra osservazione, sia sul piano della forma sia su quello della sostanza. Volevo che rimanesse agli atti la nostra affermazione, secondo la quale tale provvedimento mantiene le cose così come sono, pur sapendosi che esse vanno male.

ROFFI. Desidererei soltanto sottolineare come, nella mia del resto non lunghissima esperienza di legislatore, ho già dato due volte voto favorevole a questa proroga: al Senato prima, ed ora qui. Sempre con l'impegno, da parte del Governo, che la materia sarebbe stata finalmente regolata, secondo i criteri a cui accennava d'altronde l'onorevole Codignola.

Dobbiamo far modificare tutto il metodo relativo ai trasferimenti dal momento che la questione concernente le grandi sedi rientra appunto nel quadro dei problemi dei trasferimenti. Tale modifica dovrebbe soprattutto facilitare i giovani insegnanti, dando loro la possibilità di usufruire di quegli strumenti — esistenti nelle grandi sedi — che permettano loro di raggiungere livelli sempre più alti culturalmente parlando.

Io sollevai già al Senato il problema dei giovani che, insegnanti di una scuola esistente in un piccolo centro, chiedevano di essere avvicinati ad una grande città, onde poter continuare i loro studi; lo chiedevano invano, non avendo l'anzianità necessaria.

Quindi, ancora una volta aspettando una legge a favore della gioventù studiosa, non ci resta che approvare nuovamente una sospensione nell'applicazione di una legge che non ha mai trovato attuazione.

CERRETI ALFONSO. Debbo dire che mi pare eccessiva una proroga fino al 1964.

Onorevole Presidente, la distinzione fra grande e piccola sede fu fatta a scopo culturale. Noi desideriamo dare, giustamente, ai giovani studiosi la possibilità di accedere alle grandi sedi.

Per la bontà della scuola, per il miglioramento del livello culturale, ritengo che debba essere mantenuta valida la distinzione.

Noi assistiamo al trasferimento di signorine a Roma, per esempio, mentre i giovani vengono relegati nelle piccole province.

Si fa il danno della scuola, agendo in questo modo! Si fa il danno della cultura.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è naturalmente favorevole al suo disegno di legge.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico:

«L'applicazione delle norme sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti e scuole di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, contenute nel de-

creto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è ulteriormente sospesa fino al 30 settembre 1964 ».

Poiché non sono stati proposti emendamenti e nessuno chiede di parlare, l'articolo unico di cui consta la proposta di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Discussione delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Gagliardi: Assegnazione di un contributo alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia (1229) e del deputato Luzzatto ed altri: Assegnazione di un contributo statale alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia (1323).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa del deputato Gagliardi: « Assegnazione di un contributo alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia » e dei deputati Luzzatto, Sannicolò, Matteotti Matteo, Tonetti, Ravagnan: « Assegnazione di un contributo statale alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia » (1323).

L'onorevole Marangone ha facoltà di svolgere la relazione sulle due proposte di legge.

MARANGONE, *Relatore*. Nelle due proposte si chiede di integrare i resti di un lascito, che un tempo era sufficiente e che, con l'andar del tempo, per cause varie, è diventato insufficiente, così come accade per tanti altri lasciti ad enti comunali e pubblici per i quali si rende necessario procedere ad una integrazione per evitare che i nobilissimi scopi per cui sono stati istituiti vengano ad essere resi vani.

Le due proposte di legge sono animate dalla stessa passione e dalla stessa ansia di salvare un istituto di nobili tradizioni culturali, come la Fondazione Querini Stampalia, che svolge una attività varia e importante, mettendo a disposizione degli studiosi una ricca biblioteca e una pregevole pinacoteca, e organizzando conferenze e centri di studi. L'unica differenza fra le due proposte è che quella di iniziativa Luzzatto ed altri chiede come integrazione 60 milioni, l'altra di iniziativa Gagliardi chiede 50 milioni, con iscrizione sul bilancio della pubblica istruzione nell'anno successivo alla data di approvazione della legge; inoltre nella proposta Luzzatto c'è anche nel secondo capoverso dell'articolo 2 che vorrebbe richiamarsi a una conclusione di fatti avvenuti, a una chiusura di pendenze che

ancora esistono per l'esercizio 1959-60, mentre nella proposta Gagliardi non si fa cenno a questa situazione. Entrambe le proposte chiedono la distribuzione del contributo straordinario in cinque anni, e precisamente la Gagliardi in ragione di 10 milioni all'anno, e la Luzzatto in ragione di 12 milioni l'anno. Le due proposte sono ispirate al concetto che vecchi e gloriosi istituti come la Fondazione Querini Stampalia sono una espressione della civiltà del nostro paese, e devono essere salvaguardati. Bisogna considerare che i magnifici donatori di un tempo, divenuti purtroppo troppo rari nei nostri tempi, animati forse anche dal desiderio di legare il loro nome alla memoria dei posteri, per un sentimento che qualcuno potrebbe anche definire di vanità, ma che formulato in questo modo è giustificatissimo e lodevole, hanno lasciato patrimoni ingenti a nobili fini di cultura. Di fronte a queste espressioni di liberalità, ritengo che la Commissione della pubblica istruzione debba essere particolarmente sensibile ed aiutare queste istituzioni. Se vogliamo che la « Querini Stampalia » salvi la sua biblioteca e la sua pinacoteca ed accresca le sue possibilità di iniziativa, votiamo allora in favore di questa integrazione di 50 o 60 milioni. E naturalmente preferirei la cifra maggiore. Se invece non ci preoccupa che questa luce di cultura si estingua, come spesso purtroppo avviene allora possiamo anche dire di no. Ma io confido, ed anzi sono sicuro, che gli onorevoli colleghi saranno tutti d'accordo nell'approvare la integrazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Credo che opinioni contrarie qui non ve ne siano. Però, prima che la discussione continui, devo ricordare che c'è il parere della V Commissione contrario, anche se lascia aperto uno spiraglio. Vi leggo e commento il parere: « La V Commissione non può esprimere parere favorevole » (e questa espressione « non può » già manifesta un senso di disagio e di rincretimento) « perché il proponente, o i proponenti, imputando la spesa al bilancio della pubblica istruzione, non hanno però indicato la necessaria copertura ». E mi sembra che l'osservazione, dal punto di vista formale, sia giusta. Ma il parere continua: « La Commissione è tuttavia disposta a riesaminare la proposta, ove le venga indicata una adeguata copertura ». Vorrei ricordare ai proponenti, e lo ricordo anche al relatore, quello che l'altro giorno la V Commissione ci disse a proposito dell'Istituto di studi romani. Si potrebbe dunque seguire la stessa strada oggi, cioè pro-

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1961

porre un finanziamento di 12 milioni almeno per il passato, sui residui, e vedere per il futuro.

**CODIGNOLA.** Per l'esercizio 1962-63 si può fare una legge che serva al Tesoro come impegno.

**PRESIDENTE.** Si tratta di vedere se ci sono i 50 o 60 milioni. Proporrei che il Relatore, insieme con i proponenti, studi questo problema alla luce del precedente che ho ricordato.

**MARANGONE, Relatore.** Apprezzo molto le sue proposte. Però, secondo l'onorevole Pedini, e cito una fonte ufficiosa, nessuno può eccepire alcunché se noi iscriviamo la cifra al bilancio dell'esercizio successivo. Nessuno può eccepire alcunché se la Commissione richieda che gli impegni del Tesoro per il 1962-1963 siano destinati nel 1962-63 alla Querini Stampalia. Del resto, non si tratta poi di una cifra tale da sconvolgere il bilancio.

**CODIGNOLA.** In proposito basta guardare gli allegati al bilancio del Tesoro, che spiegano esattamente quale sia l'impegno del Tesoro per gli oneri predeterminati per l'anno successivo. Lì noi possiamo trovare un gran numero di proposte approvate, che non prevedono particolare copertura, ma semplicemente impegnano il Tesoro per l'anno successivo. Basta vedere in proposito l'elenco dell'allegato 5.

Potremmo seguire questa strada per la Querini Stampalia per il contributo dell'anno 1962-63, mentre per l'anno in corso potremmo, come è stato fatto per l'Istituto di studi romani, valerci dei residui dei due anni precedenti, data la non rilevanza della somma. Mi sembra questa la strada giusta.

**BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Il Governo è naturalmente favorevole sul merito della questione. Non potrebbe però accogliere la proposta di legge se fosse mantenuta la iscrizione sul bilancio della pubblica istruzione data la attuale disponibilità di fondi. Siamo nello stesso caso dei tavoli di studio della Stazione zoologica di Napoli e dell'Accademia dei Quaranta.

Il Governo accoglie quindi lo spirito della proposta di legge, e prega di fare in modo che la legge impegni il Tesoro a dare il contributo.

**PRESIDENTE.** Possiamo allora concludere in questi termini. La nostra Commissione intende insistere presso la Commissione Bilancio, affinché riesami il problema secondo

le indicazioni che sono state date, e che il Relatore d'accordo con i due proponenti vorrà formulare in modo preciso. Non appena questa formulazione sarà pronta, immediatamente io trasmetterò le nostre controdeduzioni alla V Commissione.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Proroga delle disposizioni sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli Istituti d'istruzione secondaria a Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Milano, Palermo, Roma e Torino, contenuta nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 » (3186):

Presenti . . . . .	25
Votanti . . . . .	23
Astenuti . . . . .	2
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	23
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

**Hanno preso parte alla votazione:**

Badini Confalonieri, Bertè, Buzzi, Caiazza, Cerreti Alfonso, De Grada, De Lauro Matera Anna, Ermini, Franceschini, Gui, Leone Raffaele, Limoni, Malagugini, Natta, Perdonà, Pitzalis, Rampa, Reale Giuseppe, Roffi, Romanato, Romita, Savio Emanuela e Titomanlio Vittoria.

**Si sono astenuti:**

Alessi Maria e Codignola.

**La seduta termina alle 11,05.**

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO